

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 1424 dell'8 gennaio 2014

Oggetto: Quesito in materia di requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale codesto Comune chiede un parere in merito al possesso dei requisiti morali ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle informazioni presenti nel casellario giudiziale inviato in allegato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Dalle informazioni inviate, risulta un decreto penale, esecutivo il 18-2-2005, per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, risolto poi, il 30-8-2010, con il pagamento di un'ammenda.

Stante quanto sopra, in via preliminare si precisa che la scrivente ha già avuto modo di chiarire, anche con il supporto della nota n. 027.002.003 – 7 del 22 maggio 2012 del Ministero della Giustizia, che il decreto penale è un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di un procedimento speciale e che, pertanto, è equiparato alla sentenza di condanna.

Di conseguenza: "Agli effetti dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., anche chi è stato condannato con decreto penale non può esercitare attività di vendita e somministrazione, salvo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero che nel frattempo sia stata concessa la riabilitazione" (cfr. nota ministeriale citata e allegata).

Ciò premesso, il comma 3, dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59, con riferimento ai reati elencati alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente comma 1 e ai sensi del comma 2, ossia quanto l'inabilità deriva dall'aver subito una condanna ad una determinata pena o ad una pena per specifici reati, fissa espressamente in cinque anni la durata dell'effetto interdittivo a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; stabilisce, altresì, che: "Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione".



Relativamente al quinquennio necessario a determinare la cessazione del divieto di esercitare l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero della Giustizia, con la medesima nota in precedenza citata, ha esplicitato che il termine iniziale dal quale far decorrere il quinquennio deve: "(...) essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per insolvenza, dall'esaurimento della libertà controllata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento". Nel caso, invece, di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, al quale per effetto dell'indulto sia stata condonata la sola pena pecuniaria, il medesimo Ministero, con nota del 13 giugno 2012, n. 027.002.003 – 7, ha precisato che: "(...) la decorrenza del quinquennio va calcolata dal momento in cui è terminata l'espiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna" (cfr. nota ministeriale allegata).

Infine, si ritiene utile sottolineare che la modifica dell'articolo 179 del Codice Penale, in caos di formale provvedimento di riabilitazione, ha ridotto da cinque a tre gli anni necessari per ottenerlo.

Tuttavia, per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'articolo 71, comma 3, così come specificato al punto 11.3 della circolare 3635/C del 12-9-2012.

IL DIRETTORE GENERALE Gianfrancesco Vecchio